
SENTENZA

Cassazione penale sez. V , - 13/07/2017, n. 50189

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente -
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -
Dott. SCOTTI Umberto Luig - Consigliere -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.F., nato il (OMISSIS);

H.D., nato il (OMISSIS);

BA.AR., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 18/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di
VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BRANCACCIO
MATILDE;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. SPINACI
SANTE

che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Venezia, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 29.3.2017 dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale si applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di H.D., B.F. e Ba.Ar. per il reato di associazione con finalità di terrorismo previsto dall'art. 270-bis cod. pen., per aver partecipato all'organizzazione terroristica internazionale denominata (OMISSIS), allo scopo di commettere atti con finalità di terrorismo sia in territorio siriano che nel territorio italiano, costituendo una "cellula" di soggetti radicalizzati e dediti al proselitismo della jihad antioccidentale combattuta dallo Stato islamico, attraverso la diffusione via Internet di video e messaggi di incitamento e propaganda, nonché attraverso l'addestramento e l'autoaddestramento, per commettere attentati anche in Italia (in particolare a (OMISSIS)).

2. I ricorrenti propongono autonomi ricorsi, articolando diversi motivi e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. H.D. lamenta, in particolare, con due iniziali motivi che denunciano violazione di legge con riferimento all'art. 309 c.p.p., comma 6, art. 127 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., l'omessa traduzione del ricorrente all'udienza camerale.

Il Tribunale della libertà erroneamente avrebbe ritenuto sussistente, nel caso di omessa richiesta di traduzione contestualmente all'istanza di riesame, la preclusione della possibilità di proporre istanza di partecipazione all'udienza in un momento successivo, nella specie avanzandola tramite l'ufficio matricola dell'istituto di pena in cui si è ristretti. Da tale errata conclusione interpretativa sarebbe disceso un vizio di partecipazione dell'indagato all'udienza da cui deriverebbe la nullità dell'ordinanza di riesame e, conseguentemente, la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare.

3.1. Con ulteriori cinque motivi di ricorso, che il ricorrente ritiene utile prospettare congiuntamente, vertendo su argomentazioni le une strettamente connesse con le altre, si lamenta ancora: carenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze mosse con i motivi di riesame, dal momento che il Tribunale della Libertà non avrebbe argomentato sul perchè le osservazioni difensive andassero disattese ed avrebbe proceduto, per un parte rilevante dell'ordinanza, ad un rinvio per

relationem al provvedimento genetico del tutto insufficiente a spiegare la scelta di disattendere le questioni poste dalla difesa; contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione della legge penale in ordine alla sussistenza del quadro di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen..

Si rappresenta, in particolare, che, mediante una tecnica di ricostruzione del quadro indiziario a carico dell'indagato volta a valutarlo in un'ottica complessiva, non si sono, invece, vinti i dubbi sulla reale partecipazione del ricorrente alle condotte associative con finalità terroristiche, derivanti dall'analisi dei singoli elementi a favore e delle contraddizioni inerenti ad alcuni degli elementi indizianti a lui sfavorevoli. Tra questi, la pretesa adesione all'ideologia jihadista: non vi sono intercettazioni che coinvolgano l' H. in contatti operativi con gli altri componenti del gruppo, ma solo si registra la sua presenza al momento delle conversazioni e da tale presenza si desume la condivisione alla causa dell'(OMISSIS) e del gruppo di riferimento; non risulta una sua disponibilità ad andare in (OMISSIS); si registra una sola intercettazione ambientale citata dal Tribunale del Riesame per il coinvolgimento specifico del ricorrente (la n. (OMISSIS)), il che renderebbe evidente l'insussistenza della gravità indiziaria a suo carico, mentre erano state ignorate le osservazioni difensive riferite all'incompatibilità del contesto complessivo delle conversazioni con il carattere di un gruppo che possa effettivamente definirsi radicalizzato; infine, l'individuazione del ricorrente quale soggetto partecipe alle conversazioni intercettate non sarebbe certa, essendo stati posti in essere i servizi di osservazione solo in momenti successivi alla registrazione delle conversazioni stesse. Le ulteriori doglianze si diffondono nell'analisi del quadro indiziario enucleato dall'ordinanza impugnata, ritenendolo inidoneo a provare il coinvolgimento personale del ricorrente nel gruppo terroristico e la stessa sussistenza di una condotta riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen., stando all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità in materia: mancherebbe, infatti, il necessario elemento di una struttura organizzativa anche minima e concretamente operativa, che superi la soglia della mera adesione ideologica; difetterebbe, altresì, una qualsiasi distribuzione dei ruoli interni (prescindendo da quello sostanzialmente di guida spirituale - "imam" - in capo al Ba.); non vi sarebbe alcun elemento che provi collegamenti del gruppo e men che meno del ricorrente con esponenti di rilievo del terrorismo internazionale; non vi sarebbero sui profili social dell'indagato incitazioni e concreti atti di proselitismo e propaganda, ma solo pochi post rinvenuti inneggianti alle gesta dell'(OMISSIS);

non risultano concrete azioni di addestramento o autoaddestramento alla guerra jihadista.

Si contestano, in particolare, gli stessi risultati indiziari derivanti dal contenuto dei post sul profilo instagram ricondotto al ricorrente dalla polizia giudiziaria: essi avrebbero ad oggetto preghiere e non incitazioni alla violenza; non sarebbero, poi, stati evidenziati ulteriori post che denunciano crimini contro l'umanità o dal contenuto neutro e personale, a riprova che il profilo non veniva utilizzato per fini di propaganda del terrorismo islamico.

Quanto, infine, al ruolo di H. di "addestratore" del soggetto minorenni (M.A.), pure coinvolto nell'indagine e per il quale si procede separatamente, la difesa del ricorrente rappresenta che l'accoglienza nei suoi confronti sarebbe stata dettata da finalità umanitarie e intenti solidaristici, non già a scopo di addestramento militare.

3.2. Infine, si propongono due ultimi motivi di ricorso con i quali si contesta la legittimità dell'utilizzo di fonte confidenziale dichiarativa, dalla quale la Procura di Venezia aveva tratto i primi spunti per indagare i componenti del gruppo, tra i quali il ricorrente, e dar luogo alle intercettazioni a loro carico. Si eccepisce l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni e la mancanza di conferma alle notizie riferite dalla fonte confidenziale ed aventi ad oggetto i viaggi in (OMISSIS) di alcuni componenti del gruppo (tra i quali il ricorrente e il B.), che da tali viaggi sarebbero ritornati "maggiormente radicalizzati". Si rappresenta, inoltre, come circostanza favorevole alla tesi difensiva di insussistenza del quadro indiziario a carico di H., il fatto che quest'ultimo non condividesse l'abitazione al centro delle indagini e individuata come base del gruppo con alcuno dei componenti del sodalizio, ma solo la frequentasse.

4. B.F. propone ricorso personale con cui deduce sei motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamenta l'utilizzazione delle notizie fornite agli operatori di polizia giudiziaria da fonte confidenziale come sostegno alla motivazione dell'ordinanza cautelare ed il mancato rilievo di tale vizio di violazione di legge da parte del Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che ne ha erroneamente argomentato la legittimità, qualificando il ricorso a detta fonte quale mero spunto investigativo. Il ricorrente mette in risalto che le intercettazioni sono state disposte unicamente sulla base del narrato della fonte confidenziale, mentre, d'altra parte, le notizie provenienti dalla fonte confidenziale sono state utilizzate per

rafforzare la motivazione quanto alla prova della sua radicalizzazione estremista e del suo legame con l'(OMISSIS), attraverso la verifica, svolta dagli inquirenti, sull'effettività dei viaggi da lui compiuti quale "combattente" all'estero (con riferimento ai viaggi nel paese d'origine, il (OMISSIS), si rappresenta l'evidente irrilevanza di tale dato rispetto alla prova della loro finalità). Si contesta, ancora, la rilevanza indiziaria di alcuni ulteriori elementi richiamati dal provvedimento impugnato (il trauma distorsivo al polso, diagnosticato dall'ospedale di (OMISSIS) e valorizzato come indizio da cui dedurre la partecipazione a combattimenti).

4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso lamentano violazione di legge quanto alla configurazione delle condotte nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen.. Da un lato, il provvedimento impugnato avrebbe confuso elemento oggettivo e soggettivo del reato, enucleando condotte che costituiscono mera adesione psicologica ad un'ideologia, per quanto estremista, e non "partecipazione" concreta all'organizzazione terroristica, mediante una qualsiasi attività di supporto anche solo propagandistico. Inoltre, si assume l'insufficienza ad integrare il delitto di associazione con finalità terroristiche di condotte unicamente finalizzate ad attività di proselitismo ed indottrinamento.

Con il quarto motivo si evidenziano alcuni dati specifici, non rilevati dal Tribunale del Riesame e che smentiscono la stessa finalizzazione alla propaganda (OMISSIS) dei profili soda attribuiti al B.: il livello di privacy elevato, che impediva al normale utente di accedere al materiale propagandistico usato, confligge con lo scopo di proselitismo ed istigazione pubblica al terrorismo; le conversazioni intercettate rappresentano mera espressione della libertà di manifestazione del pensiero, anche quelle con apparente contenuto più pericoloso e concreto (come quella riferita all'intento di "tagliare la testa agli infedeli), in assenza di riscontri sulla presenza di armi da taglio (o di altre armi) nell'abitazione, pur a seguito delle perquisizioni effettuate. Si sostiene l'assenza di elementi di fatto dai quali desumere che vi sia stata una programmazione concreta di operazioni violente in proprio da parte del B. e del gruppo di presunta appartenenza (anche la prospettiva di porre una "bomba a Rialto", evidenziata nel corso della conversazione intercettata tra il ricorrente ed il coindagato minorenni M., sarebbe priva di adesione concreta ad una tale, eventuale, azione delittuosa; così pure l'addestramento e l'autoaddestramento contestati, desunti dalla consultazione di video aventi ad oggetto l'utilizzo di coltelli e la fabbricazione di esplosivi artigianali, sarebbero, in realtà, non provati neppure in una prospettiva solo cautelare).

4.3. Con un quarto motivo, si lamenta la mancata considerazione nel provvedimento impugnato di alcuni elementi illustrati dalla difesa dell'indagato come favorevoli ad escludere la gravità indiziaria per il reato contestato nei confronti del B.: la consultazione da parte sua di video riproducenti discorsi di imam che professano l'islam come religione di pace ovvero di noti esponenti del mondo islamico contrari alla jihad; l'errata interpretazione della conversazione n. (OMISSIS) del 7.3.2017, in cui il B. non esprimeva la volontà di tagliare la testa ai miscredenti, ma riportava le intenzioni manifestate dal protagonista di un video che stava consultando.

Con il quinto e sesto motivo si lamentano, infine, vizi della motivazione dell'ordinanza di riesame in ordine sia all'effettiva valenza indiziaria delle conversazioni attribuite al B., sia alla individuazione delle esigenze cautelari; in particolare, con riferimento a queste ultime, si contesta che il Riesame le abbia desunte facendo leva sul sillogismo "adesione psichica al sodalizio/inevitabile ricorrere del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato e di commissione di gravi delitti con uso della violenza".

5. Ba.Ar. propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo un primo motivo attinente alla violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.: le condotte contestate costituiscono mere adesioni psichiche dei componenti del gruppo alla prospettiva di jihad dell'(OMISSIS); inoltre, la partecipazione del ricorrente, compendiata in una condotta di guida spirituale della "cellula" terroristica individuata, con attività di proselitismo, indottrinamento, addestramento e autoaddestramento, non sarebbe stata legittimamente configurata, poichè non sarebbe possibile ipotizzare - secondo quella che invece è stata la linea motivazionale del provvedimento impugnato - una partecipazione ad un'associazione terroristica islamica, benchè strutturata "a rete", come l'(OMISSIS) e, cioè, con un livello minimo e fluido di organizzazione, mediante una modalità di affiliazione "orizzontale", priva di effettivi riscontri sul legame con l'associazione di riferimento e di qualsiasi rito di iniziazione. Anche Ba., come il ricorrente B., ritiene che il provvedimento impugnato avrebbe confuso elemento oggettivo e soggettivo del reato, essendovi ragioni fattuali solo per desumere il secondo, laddove, invece, il Tribunale ha utilizzato tali elementi per ritenere provata anche la condotta in senso oggettivo, costruendo il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. mediante la valorizzazione della adesione psicologica

all'ideologia jihadista, dimenticando la dimensione concreta della prospettiva di realizzare attività terroristiche materiali e concrete.

Non sussistono, inoltre, indizi dai quali far derivare un nesso o legame tra il ricorrente e la struttura organizzata dell'(OMISSIS).

Il secondo motivo, sostanzialmente, ricalca le argomentazioni predette per ribadire l'illogicità e l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che non spiega specificamente perchè l'attività di diffusione della parola islamica e di guida del dibattito polito-religioso in merito al conflitto siriano, eventualmente ascrivibile al ricorrente all'interno del gruppo sarebbe indice del suo far parte di una cellula terroristica.

Vengono qualificate illegittimamente come indizi di concreti propositi criminosi quelle che sono mere espressioni verbali di manifestazione del pensiero, confondendo il ruolo di "simpatizzante", al più, di un gruppo terroristico internazionale, con quello di "affiliato" allo stesso, tanto più che nessuno dei soggetti coinvolti nell'indagine ha mai manifestato in modo esplicito l'intenzione di supportare l'azione dell'(OMISSIS).

Anche Ba. contesta, come il B., la stessa finalizzazione alla propaganda (OMISSIS) dei profili soda attribuitigli (in particolare il profilo facebook denominato "A.R."), in ragione del livello di privacy elevato impostato sul profilo, che impediva al normale utente di accedere al materiale propagandistico usato e che certo confligge con uno scopo di proselitismo ed istigazione pubblica al terrorismo. Inoltre, la mera visione di filmati e video relativi all'addestramento con armi o alla costruzione di ordigni esplosivi artigianali non sarebbe indicativa dell'intenzione, nè dell'effettiva capacità di utilizzarli del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti nell'indagine, in assenza di riscontri sulla presenza di armi da taglio (o di altre armi) nell'abitazione a seguito delle perquisizioni effettuate.

Con il terzo e quarto motivo si lamentano, infine: a) difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione di elementi indiziari a favore dell'indagato, non avendo spiegato il Tribunale del Riesame perchè tali elementi non siano stati ritenuti prevalenti rispetto agli indizi a carico; b) insufficiente motivazione quanto all'attribuzione individuale dei contenuti delle intercettazioni a ciascun indagato, poichè i servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria

sarebbero idonei a verificare solo chi si trovava all'interno dell'abitazione centro dell'indagine.

Infine, con un ultimo motivo, si lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, riproponendo le stesse ragioni già svolte dal B.. Si contesta, in particolare, che il Riesame abbia desunto le ragioni cautelari facendo leva sul sillogismo "adesione psichica al sodalizio/inevitabile ricorrere del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato e di commissione di gravi delitti con uso della violenza", con ciò concentrando la motivazione sulla sfera psichica del delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli indagati sono tutti infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni che si esporranno di seguito, eventualmente trattando unitariamente le deduzioni difensive di identico contenuto.

2. Anzitutto devono essere esaminati i motivi di natura processuale.

2.1. Il motivo proposto dal ricorrente H. e relativo alla sua mancata traduzione per l'udienza di riesame.

Il Tribunale della Libertà di Venezia ha ritenuto irrituale ed inammissibile la sua istanza perchè inoltrata non già unitamente alla proposizione del gravame cautelare, bensì solo successivamente, tramite l'ufficio matricola dell'istituto carcerario ove era ristretto.

Tale conclusione è ineccepibile e corrisponde alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, con riferimento all'interpretazione dell'art. 309 c.p.p., comma 8-bis, novellato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47.

Ed infatti, con affermazione di principio che si condivide e che deve essere in questa sede ribadita, si è ritenuto che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, il quale intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 8-bis del nuovo art. 309 cod. proc. pen. post-riforma, deve formulare tale

richiesta con l'istanza di riesame (Sez. 4, n. 12998 del 23/2/2016, Griner, Rv. 266296; Sez. 1, n. 49882 del 6/10/2015, Pernagallo, Rv. 265546).

La novella normativa del 2015, invero, ha inciso sul combinato disposto del citato art. 309, commi 6 e 8-bis nel senso di un ampliamento della portata garantistica del procedimento di riesame, riconoscendo espressamente il diritto di comparire personalmente all'udienza per l'imputato che lo richieda, anche detenuto, ma ha, d'altro canto, previsto una procedura precisa per l'attivazione di tale diritto.

E' noto, infatti, che, prima di tale intervento del legislatore, la disciplina applicabile era quella generale del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 127 c.p.p., comma 3, richiamato dal testo previgente dell'art. 309 c.p.p., comma 8, che tracciava una distinzione tra l'interessato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice procedente - per il quale era prevista soltanto la possibilità di essere sentito dal magistrato di sorveglianza, a richiesta, prima del giorno dell'udienza di riesame - e colui il quale era ristretto all'interno del circondario del Tribunale, ammesso alla partecipazione personale, purchè tempestivamente sollecitata. Ora, invece, il novum normativo riconosce il diritto di partecipare all'udienza pieno ed identico per ogni indagato, senza differenze derivanti dal luogo della detenzione.

Ciò posto in termini generali e di garanzia, tuttavia i tempi e i modi di esercizio del diritto ad essere presenti all'udienza devono essere letti attraverso la lente del combinato disposto derivante dal nuovo testo dell'art. 309 cod. proc. pen., commi 6 e 8-bis, nel senso che la partecipazione personale all'udienza è oggi espressamente subordinata ad una specifica richiesta che deve essere formulata necessariamente con l'istanza di riesame, eventualmente tramite il difensore.

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente per la stessa prospettazione difensiva che la richiesta di essere presente in udienza sia stata avanzata personalmente dal detenuto H. solo in un momento diverso e successivo rispetto alla proposizione dell'istanza di riesame e, quindi, irritualmente, ciò determinando la sicura infondatezza dei due motivi di ricorso relativi.

2.2. Motivi attinenti alle intercettazioni.

Nel ricorso dell' H. ed in quello di B.F. parte dei motivi coinvolge l'utilizzazione iniziale della sola fonte confidenziale per disporre le intercettazioni a carico dei

ricorrenti, contestazione che, da un lato, risulta genericamente proposta, perchè meramente riproduttiva del motivo di riesame, e risulta, dunque, sotto tale profilo, inammissibile, dall'altro, non tiene conto del fatto che altri elementi erano già emersi in precedenza sul conto di alcuni dei ricorrenti, e principalmente in capo ad H.. Già nel 2015, infatti, l'ex datore di lavoro di H. (D.M.G.) aveva riferito alla polizia giudiziaria di comportamenti violenti ed intolleranti di quest'ultimo verso colleghi di lavoro e clienti, ammettendo anche, in un colloquio avuto con lui direttamente, la detenzione di una pistola presso la propria abitazione e di una bomba a mano da parte del suo coinquilino B.F.. Ciò aveva dato luogo immediatamente a perquisizione, in quella che era all'epoca la dimora dei due a (OMISSIS), con esito tuttavia negativo. Tale circostanza, chiara e non certo riferibile a fonte confidenziale, bensì evidente, nota e riportata nella motivazione dell'ordinanza impugnata, è stata sommata alla successiva fonte confidenziale che indicava la radicalizzazione del gruppo di odierni indagati, sicchè tale ultima notizia non è l'unica sulla base della quale sono state iniziate le intercettazioni, il che rende assolutamente destituito di fondamento il motivo.

Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 267 c.p.p., comma 1-bis e art. 203 c.p.p., comma 1-bis, soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità (da ultimo, Sez. 6, n. 39766 del 15/4/2014, Pascali, Rv. 260456; Sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, dep. 2008, Ortiz, Rv. 239458).

Inoltre, i gravi indizi richiesti dall'art. 267 c.p.p., comma 1, non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato (v., da ultimo, Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127).

Dunque, da un lato, il ricorrente non riconnette la sua doglianza alla sussistenza dei sufficienti indizi del reato, come invece avrebbe dovuto, bensì a quelli di sua reità, con ciò rendendola inammissibile; dall'altro, non tiene conto che in ogni caso la fonte confidenziale non è stata utilizzata come unica base per disporre le intercettazioni e che non è richiesta normativamente, peraltro, una valutazione

"ponderale" dell'incidenza dei diversi elementi che hanno determinato il giudice a disporre le intercettazioni, valutazione neppure, comunque, prospettata nel ricorso.

Con altra doglianza, H. e Ba. lamentano l'insufficienza degli elementi utilizzati per la loro identificazione, legata a servizi di osservazione effettuati dagli investigatori della DIGOS non contestualmente alle conversazioni ma solo in un momento successivo.

Tale motivo è palesemente infondato.

Costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte quella secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478; Sez. 2, n. 12858 del 27/1/2017, De Cicco, Rv. 269900). La valutazione in tal senso proposta dal giudice di merito è sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 17619 del 8/6/2008, Gionta, Rv. 239725) e, inoltre, incombe sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr. Sez. 2, n. 12858 del 2017, cit.).

La valutazione sul riconoscimento e sull'individuazione degli interlocutori spetta, pertanto, al giudice di merito che, nel caso del provvedimento impugnato, ha motivato adeguatamente sul punto, sia autonomamente sia condividendo e richiamando le ragioni indicate nell'ordinanza genetica. Inoltre, i ricorrenti non hanno proposto alcun elemento oggettivo di senso contrario, ma si sono solo limitati ad una generica deduzione in merito alla loro individuazione come interlocutori intercettati.

3. Venendo all'esame delle ulteriori deduzioni difensive che toccano la motivazione ed eventuali vizi di violazione nell'interpretazione della legge deve premettersi che quasi tutte le doglianze illustrate nei motivi di ricorso mirano a proporre una diversa lettura fattuale delle risultanze indiziarie e, pertanto, si pongono ai limiti dell'inammissibilità, non essendo consentita una rivalutazione di merito al giudice di legittimità (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4,

n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

Esse, nella quasi totalità, presentano un nucleo forte comune a tutti i ricorrenti, incentrato sulla critica alla stessa configurabilità, nel caso di specie, del reato di associazione previsto dall'art. 270-bis cod. pen., mancandone gli elementi oggettivi essenziali, da un lato, ed essendosi confusa la mera adesione psicologica ad una ideologia estremista con la concreta partecipazione ad una struttura organizzativa di matrice terroristica jihadista.

Si evidenziano (nei cinque motivi di ricorso ulteriori e successivi ai primi due già analizzati di H.; nel secondo e terzo motivo di ricorso del B.; nel primo e secondo motivo di ricorso del Be.) principalmente alcuni piani di illegittimità della motivazione del giudice del riesame:

a) il provvedimento impugnato ha sovrapposto l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ritenendo rilevanti penalmente condotte che costituiscono mera adesione psicologica ad un'ideologia, per quanto estremista, e non "partecipazione" concreta all'organizzazione terroristica attraverso una qualsiasi attività di supporto, anche solo propagandistico;

b) sarebbe insufficiente ad integrare il delitto di associazione con finalità terroristiche la commissione di condotte finalizzate soltanto ad attività di proselitismo ed indottrinamento;

c) mancherebbe il necessario elemento di una struttura organizzativa anche minima e concretamente operativa, che superi la soglia della mera adesione ideologica.

3.1. Per rispondere alle enunciate ragioni difensive è necessario premettere un breve quadro di sintesi della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., fattispecie senza dubbio di complessa natura e suscettibile di svariate declinazioni pratiche, influenzate dalla tipologia di manifestazione dell'attività terroristica di volta in volta in esame e dalla natura della fattispecie, pacificamente ritenuta reato di pericolo presunto o astratto (Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrama, Rv. 234345).

Il delitto è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, pur non richiedendo la fattispecie, ai fini della sua configurabilità, anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (cfr. Sez. 5, n. 2651 del 8/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265924; Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia Maher, Rv. 235289).

Sez. 5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920 rafforza l'interpretazione secondo cui non è necessario che sussista un progetto di azioni terroristiche concrete per ritenere sussistente il reato, individuando correttamente la cifra del carattere "terroristico" dell'associazione (tale da renderla speciale rispetto a quella prevista dall'art. 270 cod. pen.) non già nella finalità perseguita, nonostante la dizione normativa letterale, bensì nelle modalità e nella natura terroristica della violenza che il sodalizio intende esercitare o si prefigura (conforme sul punto anche Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Stefani, Rv. 257547).

Ed ancora, con affermazione condivisa dal Collegio, si è detto che il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., è integrato da una struttura organizzata di carattere anche solo rudimentale e da una condotta di adesione meramente ideologica, purchè connotata da una minima serietà di propositi criminali terroristici, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrama, Rv. 234345).

Nello stesso senso, quanto alla sufficienza di un'organizzazione associativa con finalità terroristiche anche solo di natura rudimentale, purchè capace di concretezza ed effettività di azione, si esprimono Sez. 6, n. 25863 del 8/5/2009, Scherillo, Rv. 244367 e Sez. 1, n. 22673 del 22/4/2008, Di Nucci, Rv. 240085.

In relazione, poi, alle specifiche modalità di manifestazione della condotta associativa, e con particolare riguardo al terrorismo di matrice ideologica islamica, la giurisprudenza di legittimità che qui si condivide ha da tempo indicato la necessità di guardare oltre gli ordinari paradigmi interpretativi legati alla fenomenologia della struttura e degli schemi organizzativi criminali del terrorismo "storico" operante nel nostro Paese (a prescindere dall'ideologia di riferimento), ovvero plasmati sul concreto atteggiarsi dell'associazione a delinquere "classica", semplice o mafiosa che sia.

In tale prospettiva, è parso sufficiente (Sez. 5, n. 31389 del 11/6/2008, Bouyahia, Rv. 241175) che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il "minimum" organizzativo richiesto a tale fine e si sono individuati i caratteri associativi nel caso di strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, ed in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti spesso connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa già costituita.

L'organizzazione terroristica transnazionale di matrice islamica assume, in tale ottica, le connotazioni non già di una struttura statica, bensì di una vera e propria "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare e di fungere da catalizzatore dell'affectio societatis, costituendo in tal modo lo "scopo sociale" del sodalizio.

Seguendo detta scia giurisprudenziale, Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchoub, Rv. 253944 ha affermato che integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", con operatività, anche transnazionale e diacronica, flessibile e discontinua nei contatti tra aderenti (fisici, telefonici ovvero informatici), che realizzi anche una soltanto delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali (proselitismo, diffusione di documenti di propaganda, assistenza agli associati, finanziamento, predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, arruolamento, addestramento).

Nella fattispecie, quel Collegio ritenne sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti della jihad all'estero.

All'attenzione verso tali nuove forme di fenomenologia della criminalità terroristica internazionale ed alla volontà di coprirne la rilevanza penale con gli strumenti normativi esistenti - se applicabili e configurabili secondo lo schema di relazione logico-giuridica che lega la fattispecie concreta a quella astratta - ha fatto, peraltro, sempre riscontro una doverosa attenzione della giurisprudenza della Suprema Corte ad evitare torsioni del precetto penale previsto dall'art. 270-bis cod. pen., tenendo sempre presente che, pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, pur sempre demandata al giudice per tali tipologie di reato (in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale sul tema: cfr. sentenze n. 62 del 1986 e n. 333 del 1991, nonché nn. 263 del 2000 e 225 del 2008; da ultimo cfr. anche Corte cost. n. 172 del 2014).

Tantomeno tale anticipata tutela può comportare la criminalizzazione di condotte che rimangano confinate sul piano della mera ideazione o adesione psicologica ad un'ideologia pur violenta ed estrema.

Così, Sez. 5, n. 48001 del 14/7/2016, Hosni, Rv. 268164 ha ritenuto che, per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. per la limitata operatività del gruppo criminale, desunta da alcuni indici concreti, sottolineando come l'attività di mero proselitismo e indottrinamento, in tal caso, potendo costituire preconditione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione).

Per l'insufficienza dell'adesione ad un'astratta ideologia jihadista ai fini della configurabilità del reato in esame vedi anche Sez. 1, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182.

D'altra parte, è pur vero - e va in questa sede ribadito rispetto al caso di specie, che ne costituisce, come si vedrà, un esempio - il principio secondo cui la

costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270-bis cod. pen. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perchè, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, dep. 2005, Ragoubi, Rv. 230432), potendo esso costituire un collante più forte di molti altri vincoli tra sodali.

Di volta in volta, quindi, si sono individuate condotte concrete dalle quali poter desumere i caratteri associativi e di configurabilità del reato di associazione con finalità terroristiche (Sez. 5, n. 2651 del 2016, cit., Rv. 265925, con riferimento ad offerta di ospitalità ai "fratelli" pericolosi, a propaganda nei luoghi di culto, a preparazione di documenti falsi).

Da tali condivisi approdi interpretativi si deve, dunque, partire per analizzare i fatti oggetto dei ricorsi proposti, non senza trarre alcune conseguenze.

Ciò che emerge è sicuramente l'esistenza di una sottile linea di confine fenomenologica tra la libertà di manifestazione, anche collettiva, di una ideologia, in forme legittime o eventualmente sussumibile nel reato di apologia di cui all'art. 414 c.p., comma 4, (cfr. Sez. 1, n. 47489 del 6/10/2015, Halili, Rv. 265264), e la partecipazione ad un'associazione con finalità terroristica a prescindere o prima della commissione di reati-fine, in presenza di una struttura organizzativa rudimentale, flessibile e a volte del tutto spontaneistica rispetto al collegamento con esponenti dell'(OMISSIS) o di altre organizzazioni terroristiche internazionali.

In tale seconda ipotesi, infatti, la valutazione di rilevanza penale passa per un'analisi rigorosa della configurazione degli elementi, pur se minimi, di manifestazione della composizione organizzativa di uomini e attività prodromiche alla commissione di eventuali reati fine.

3.2. Passando, quindi, ad analizzare la vicenda oggetto di impugnazione, deve anzitutto evidenziarsi, seguendo la linea giurisprudenziale della Corte di cassazione (cfr., in particolare, Rv. 241175, cit.), l'incremento negli ultimi decenni - in particolare dal sorgere dell'organizzazione denominata (OMISSIS), poi proclamatasi anche Stato Islamico di episodi gravissimi di criminalità terroristica che non rispondono più ai consueti e noti caratteri di ideazione, preparazione ed attuazione di un attentato stragista, ma vengono condotti da "cellule" o gruppi

minimali di combattenti, più o meno ricollegabili direttamente o indirettamente alla propaganda islamica estremista ed antioccidentale, ma sicuramente ad essa ispirati.

La loro capacità criminale sovente non è più riconducibile alla predisposizione di un progetto di attentato che preveda l'utilizzo di armi vere e proprie o la realizzazione delittuosa attraverso l'ideazione di condotte singole ben individuate e frutto di un accordo preciso, magari avente ad oggetto anche ruoli organizzativi e tempi.

La stessa struttura organizzativa mostrata dai gruppi che hanno condotto tali operazioni criminali ha confermato la linea giurisprudenziale che la descrive flessibile, snella, caratterizzata dal minimo di contatti e di predisposizione di strumenti idonei all'attuazione del programma criminoso terroristico, nonché formata anche da consessi di persone molto limitati nella composizione numerica.

In aggiunta, deve anche rappresentarsi come la modalità di creazione dell'affectio societatis tra i sodali e la struttura internazionale terroristica (OMISSIS) sia essa stessa peculiare, influenzata da una propaganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati.

In sostanza, l'(OMISSIS), e in generale le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi "aperta" e "in progress", sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi.

Tale premessa appare necessaria ad inquadrare le condotte in esame ed a valutarle correttamente nello schema normativo del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen..

3.3. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice del riesame e, prima ancora, dal giudice per le indagini preliminari di Venezia, evidenzia, a dispetto delle molteplici aporie segnalate dai ricorsi degli indagati, un percorso motivazionale, invece, affidabile e privo di vizi logici; dotato di coerenza giuridica rispetto ai principi sin qui richiamati come patrimonio giurisprudenziale in tema di reato di associazione con

finalità di terrorismo; ciò in particolar modo se si tiene mente alla fluidità della fase cautelare e del carattere indiziario degli elementi da valutare.

Ebbene, risulta che tutti gli indagati - i tre attuali ricorrenti ed il minore M.A., nei confronti del quale si è proceduto separatamente - di origini kosovare, avevano dato vita ad una cellula estremista islamica, pronta effettivamente a commettere azioni terroristiche sul territorio italiano.

Essi si incontravano costantemente e vivevano abitualmente nella medesima abitazione di (OMISSIS), divenuta base d'appoggio, luogo di incontro e di preghiera, non solo per gli aderenti alla cellula terroristica, ma anche per numerosi altri soggetti di religione islamica, come risulta dall'attività di intercettazione ambientale ivi condotta e dai servizi di osservazione e pedinamento nel corso delle indagini.

In particolare, in modo sistematico, pressochè quotidiano, e duraturo, nel corso dei mesi da gennaio a marzo 2017:

a) erano dediti ad attività di addestramento ed autoaddestramento finalizzate al compimento di azioni terroristiche, sia direttamente allenandosi fisicamente, sia mediante la visione di video promozionali diffusi dall'(OMISSIS), da loro tutti, collettivamente, scaricati e commentati, nei quali venivano spiegate tecniche di aggressione ed uccisione utilizzando armi da taglio, venivano fornite istruzioni specifiche per la fabbricazione e l'uso di esplosivi home made (in alcune intercettazioni Ba., M. ed altri presenti commentano le immagini di un soggetto che veniva fatto esplodere piazzando una bomba all'interno di uno zaino), erano riprodotte immagini di combattimenti e di azioni di guerra condotti dai miliziani nei territori di guerra nelle aree mediorientali;

b) esprimevano collettivamente, in discorsi e ragionamenti quotidiani, la loro adesione all'ideologia jihadista, inneggiando al martirio ed agli attentati, frequenti e recenti, contro i Paesi occidentali e le loro popolazioni, ed ipotizzando in un'occasione la possibile commissione di un'azione terroristica proprio a (OMISSIS), mediante l'esplosione di una bomba con obiettivo il ponte di (OMISSIS);

c) mostravano una suddivisione, pur se "embrionale", di ruoli all'interno della "leggera" e flessibile struttura organizzativa criminale, in base alla quale: B. ed H.

svolgevano reiterata e continuativa attività di istigazione pubblica diretta ad emulare le gesta criminali dei miliziani dell'(OMISSIS), mediante i profili dei social network a loro riferibili (soprattutto quelli facebook e telegram; su uno di quelli in uso a B. venivano registrati dagli inquirenti contatti con utenti vicini all'organizzazione terroristica denominata (OMISSIS) o con utenti a loro volta caratterizzati da connotati integralistici), nei quali venivano diffusi messaggi promozionali ed immagini relative alla jihad violenta antioccidentale, condividendoli nelle finalità e modalità ed esprimendo la volontà di mettere in pratica quanto appreso e visionato, recandosi eventualmente anche nei territori di guerra mediorientali; Ba. (come risulta da numerose intercettazioni puntualmente richiamate nel provvedimento impugnato) fungeva da vera e propria guida spirituale del gruppo, diffondendo e spiegando i sermoni degli imam salafiti sostenitori della jihad estremista e violenta, incitando all'arruolamento nelle file dell'(OMISSIS), dando loro indicazioni su come raggiungere i luoghi di guerra siriani, dimostrando su tale tema estrema informazione, e fornendo loro istruzioni sull'addestramento fisico necessario (sono richiamate dall'ordinanza del riesame numerose intercettazioni, dalle quali si evince la diretta pratica del Ba. di tali tecniche di combattimento, citandosi un episodio relativo alla sua cattura da parte dei servizi segreti del (OMISSIS)). Egli contribuiva, altresì, alla formazione religiosa del gruppo di sodali, nonché di altri soggetti che di volta in volta frequentavano la casa di (OMISSIS).

Tali elementi oggettivi, lungi dal rappresentare una mera adesione psicologica all'ideologia estremistica jihadista, configurano, invece, come correttamente ritenuto dai giudici cautelari, la struttura di un vero e proprio reato associativo con finalità terroristica di matrice islamica, essendosi realizzata una cellula organizzata volta alla possibile, effettiva e concreta messa in atto di azioni terroristiche.

Numerosissimi sono gli elementi indiziari dai quali è possibile desumere tali conclusioni in punto di configurabilità del reato di associazione con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-bis cod. pen., che non devono in sede di legittimità essere riesaminati in fatto, dovendosi mettere in risalto, invece, la già affermata coerenza della ricostruzione complessiva operata dal giudice del merito, solo valorizzando alcune risultanze maggiormente significative.

Tra tutte, si evidenzia la mole di intercettazioni tra gli indagati, dal contenuto inequivoco e sulla cui interpretazione, in sede di legittimità, trattandosi di un

apprezzamento di merito, non è dato disquisire, se il giudicante ha prodotto, al proposito, come nel caso in esame, congrua motivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 3643 del 14/7/1997, Ingrosso, Rv. 209620; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239636 e Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Peraltro, non può non evidenziarsi che la maggior parte di esse, e sicuramente quelle riportate nella motivazione del provvedimento impugnato, hanno una portata esplicita e chiara nel senso dell'istigazione alla violenza stragista, nella volontà di partire per i territori mediorientali di guerra e prendervi parte, nella condivisione e propaganda del credo estremista islamico, nei propositi di commettere attentati e singoli omicidi di "infedeli" direttamente (si parla spesso in prima persona plurale o singolare), anche a (OMISSIS).

In tali conversazioni, infatti, si ragiona concretamente (in particolare Ba.) di "obbligo di distruggere le chiese" e trasformarle in moschee, si mostra odio verso le altre religioni diverse da quella islamica, si indica l'Italia come obiettivo necessario dell'attività terroristica, si mostra rammarico (in particolare B. e H.) per non aver ancora potuto raggiungere i territori di guerra mediorientali, invidia per una persona a loro nota che era riuscita invece in tale intento come foreign fighters, desiderio di "tagliare la testa agli "infedeli" (definizione comune nell'islam radicale per indicare i popoli con religione differente).

Da ultimo, in due conversazioni registrate il 2 e 22 marzo 2017 (all'esito delle quali vi è stata un'accelerazione nelle indagini), nella prima, Ba., commentando alcuni attacchi terroristici condotti in Turchia, condivideva la sollecitazione del M. a realizzare un attentato a (OMISSIS), ritenendo l'Italia coinvolta nell'attività di contrasto al terrorismo svolta dall'ONU; nella seconda, Ba., H. e B.F. aderiscono sostanzialmente al proposito, manifestato dal M. apertamente, circa la necessità di compiere un attentato avente come obiettivo il ponte di (OMISSIS).

Infine, in molte conversazioni, tutti gli indagati esaltano gli attentati già sino a quel momento commessi in Europa e si mostrano determinati quanto all'esigenza di compierli anche in Italia e in particolare a (OMISSIS) (con la quale - si dice - "si guadagna subito il paradiso"), pianificando anche nel dettaglio l'eventuale loro partenza per i luoghi di combattimento vero e proprio in medioriente.

Ancora, riveste estrema importanza la condotta di addestramento fisico, alla quale erano dediti gli indagati, che si comprende essere palesamente proiettata verso

l'allenamento terroristico e non connotata da mera finalità sportiva così come sostenuto in uno dei motivi di ricorso di H.: le intercettazioni del 12 marzo 2017, richiamate in motivazione dell'ordinanza del riesame, provano chiaramente che l'attività è finalizzata alla partecipazione alla "guerra" islamica.

Infine, la costante visualizzazione e condivisione collettiva di video con istruzioni per la costruzione di esplosivi home made costituisce senza dubbio un elemento di per sé gravemente indiziario a carico dei ricorrenti, che chiude il cerchio, in una lettura complessiva, intorno alla configurabilità del reato contestato a loro carico.

Se i passaggi di fatto sinora citati delineano l'elemento oggettivo del reato, a fronte di una corretta valutazione di palese implausibilità delle ipotesi di lettura alternative evidenziate dai ricorrenti, l'elemento soggettivo è stato desunto, nel provvedimento impugnato e nella richiamata ordinanza genetica, da una serie di indicatori evidenti, non soltanto rappresentati dal tenore e dal contenuto delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto l'attività concreta di addestramento, proselitismo, progettazione di partenze come foreign fighters e condivisione di video che mostrano la costruzione di ordigni ed esplosivi di fabbricazione anche artigianale, ma anche forniti da alcune conversazioni nelle quali alcuni dei sodali si dicono preoccupati di poter essere scoperti, sia nel corso dei mesi che subito dopo essere stati fermati dalla polizia incaricata di eseguire la misura cautelare, ovvero lamentano comportamenti poco accorti di Ba., in particolare nell'uso dei suoi profili social, ovvero ancora rappresentano la necessità di cambiare spesso utenze telefoniche per ragioni di evidente segretezza delle conversazioni.

Dunque, i ricorrenti si dimostrano ben consapevoli della illiceità del loro comportamento, sicché, dal complesso degli elementi di fatto richiamati, appare evidente la sussistenza dei caratteri del dolo specifico della finalità terroristica e del fine "jihadista" del loro operare: essi sono ben consci di proporre e perseguire l'imposizione violenta della dottrina islamica integralista attraverso la guerra santa contro il nemico infedele.

3.4. E' evidente, pertanto, come i ricorrenti non abbiano costituito un consesso velleitario di uomini, incapaci di assumere iniziative incidenti sul mondo esterno e legati solo dal comune sentire ideologico, per quanto estremista, bensì abbiano soddisfatto già di per sé lo schema normativo di cui all'art. 270-bis cod. pen. che, come per qualsiasi altro reato associativo, prevede, quali condizioni necessarie e

sufficienti: il numero delle persone, lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (ovviamente, di natura terroristica) ed un "nocciolo" di struttura organizzativa. E ciò anche a prescindere dal riferimento operato dalla contestazione al loro inserimento nella compagine terroristica denominata (OMISSIS) ed a prescindere dai caratteri storico-criminali di quest'ultima, autoproclamata Stato autonomo con dichiarate aspirazioni, dunque, politiche.

Può, pertanto, affermarsi che configura il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. la costituzione di una "cellula" organizzativa di matrice jihadista, pur in presenza di uno schema di aggregazione minimo ed avulso dal riferimento a modelli associativi ordinari, in relazione alla quale, dalla valutazione complessiva di concreti elementi investigativi, emergano non soltanto l'ideologia eversiva di ispirazione, ma anche l'adozione della violenza terroristica come metodo di lotta che il sodalizio intende esercitare o si prefigura (cfr. Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Stefani, Rv. 257547 e Sez. 5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920) e l'effettiva possibilità di attuare anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali la realizzazione di attentati terroristici contro obiettivi nel territorio dello Stato, la propaganda ed il proselitismo, l'addestramento e l'autoaddestramento dei sodali alla guerra.

Non c'è dubbio che costituiscano tali concreti elementi indiziari, quelli che si presentano nel caso di specie: la condivisione reiterata di files-video che inneggiano alla jihad e mostrano scene di uccisioni e di guerra, diffusi da organizzazioni terroristiche internazionali, come tali riconosciute, ovvero illustrano le istruzioni per la preparazione di ordigni home made, nonché l'accertamento di attività di proselitismo e propaganda da parte dei sodali mediante i propri profili social, di addestramento e autoaddestramento alla guerra e di programmazione, per quanto embrionale, della realizzazione di attentati veri e propri sul territorio dello Stato e, in particolare, nel luogo di loro residenza effettiva.

Del resto, le ultime, micidiali azioni compiute da gruppi di consistente o minimale composizione numerica in alcuni Paesi europei mostrano il segno di una sostanziale imprevedibilità delle aggressioni criminali poste in essere quanto agli obiettivi presi di mira ed all'utilizzo di armi ed esplosivi, utilizzo che a volte è stato determinante per la finalità stragista, in altri casi è stato del tutto ignorato, con stragi compiute, a dispetto di ogni prevedibile potenzialità offensiva dei mezzi utilizzati, attraverso l'uso di veicoli lanciati a tutta velocità contro la folla.

In molti dei casi, inoltre, l'esplosivo utilizzato, per quanto altamente pericoloso, poteva essere stato fabbricato artigianalmente, data la sostanza utilizzata.

E tuttavia, nell'ipotesi di specie, la cellula di ispirazione jihadista non soltanto costituisce di per sè un'autonoma e sufficiente struttura idonea a configurare il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., ma realizza - soprattutto nella fase cautelare in esame, caratterizzata dalla fluidità del panorama indiziario di riferimento - la contestata fattispecie di partecipazione all'associazione criminale terroristica di riferimento, denominata (OMISSIS).

Deve, infatti, precisarsi che appare comunque sostenibile - e deve essere, pertanto, affermata - la possibilità di partecipare ad un'associazione con finalità terroristiche caratterizzata da modalità di adesione "aperte" e spontaneistiche, che non implicano un'accettazione formale del negozio sociale da parte dell'apparato del sodalizio, bensì propongono l'inclusione in progress di individui o "cellule", che condividono l'obiettivo terroristico e la sua dimensione di matrice religiosa estremista, attraverso il richiamo e l'ispirazione a "disvalori" di propaganda, proclamati su scala internazionale ed "attivizzati" mediante diffusione di video, immagini e comunicati diretti a tale scopo. Del resto, la condotta di partecipazione ad un'organizzazione criminale prescinde da qualsiasi atto di "investitura formale" secondo la più recente giurisprudenza in materia di reati associativi (Sez. 3, n. 22124 del 29/4/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), in coerenza, peraltro, con i principi e le categorie generali per primi

stabiliti da Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670 e con il ruolo "dinamico" e "funzionale", e non più statico, riconosciuto alla figura del partecipe. In tal senso, si è già in passato affermato che, in tema di delitti associativi di matrice terroristica, può costituire prova di partecipazione (la cui nozione va rapportata alla natura ed alle caratteristiche strutturali del sodalizio) anche un contributo causale immanente al mero inserimento nella struttura associativa, poichè già il solo inserimento nella compagine criminale rafforza e consolida l'associazione terroristica di riferimento, sotto il profilo dell'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, al pari della proclamata condivisione dell'ideologia estremista e religiosa radicale (cfr., in ipotesi di gruppi terroristici di ispirazione politica, Sez. 5, n. 4105 del 12/11/2010, dep. 2011, Papini, Rv. 249242).

Tale principio ben si attaglia anche alla fattispecie concreta all'esame del Collegio, con la specificazione che, nel caso della cellula di ispirazione jihadista, l'inserimento nel sodalizio criminale si manifesta con le modalità fluide e "per adesione", tipiche delle moderne organizzazioni terroristiche di matrice jihadista estremista.

Evidentemente, resta ferma la necessità di verificare i caratteri di concretezza ed effettiva possibilità di azione della "cellula" terroristica dal punto di vista dell'offensività in concreto che deve pur sempre caratterizzare la fattispecie a pericolo presunto di partecipazione ad associazione criminale di qualsivoglia natura, e, dunque, anche di quella con finalità terroristiche.

Tale verifica, tuttavia, opera su di un piano diverso, casistico e concreto, appunto, ma non incide sulla configurabilità astratta della fattispecie e risponde non soltanto ai principali motivi difensivi, ma anche alle preoccupazioni della giurisprudenza di legittimità, qui condivise, di evitare qualsiasi sottovalutazione del dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, per scongiurare il rischio che l'anticipazione della repressione penale (connaturata ai reati a pericolo presunto) finisca per reprimere idee piuttosto che fatti e per sanzionare la semplice adesione ad un'astratta ideologia che, pur aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non sia accompagnata dalla possibilità di attuazione del programma.

Nel caso di specie, la citata verifica porta ad esiti favorevoli circa la configurabilità di una condotta partecipativa all'associazione terroristica riconosciuta ed individuata con la denominazione di (OMISSIS), non potendosi dubitare che il contributo di proclamata condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa jihadista, sommato alla adesione e disponibilità alla "guerra santa" ed a compiere attentati sul territorio italiano ed estero dei componenti della "cellula" individuata integrino una partecipazione al reato previsto dall'art. 270-bis cod. pen. sotto il profilo del rafforzamento e consolidamento del sodalizio terroristico di ispirazione.

Deve, quindi, concludersi nel senso che la dimensione plausibile di partecipazione "per adesione" ad un modello di associazione terroristica costruito su scala internazionale, secondo canoni tanto precisi nella loro finalizzazione alla jihad, quanto inneggianti all'attivismo spontaneista delle singole "cellule" operative, può

dirsi configurata, in questa fase cautelare, a carico dei ricorrenti, ferma la sussistenza nei loro confronti - e la sufficienza, dal punto di vista della rilevanza penale - di uno schema organizzativo "minimo", caratterizzato da grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso attraverso la violenza terroristica.

Alla luce di tali principi, risulta infondato il primo motivo di ricorso proposto da Ba.Ar. e riferito proprio all'impossibilità di configurare la condotta di partecipazione ad un'associazione terroristica islamica quale è l'(OMISSIS), benchè strutturata "a rete" e con un livello minimo e fluido di organizzazione, mediante una modalità di affiliazione orizzontale, priva di effettivi riscontri sul legame con l'associazione di riferimento e di qualsiasi rito di iniziazione.

3.5. Quanto sinora esposto conduce a ritenere privo di pregio anche il motivo riferito all'impossibilità di ipotizzare un'associazione con finalità terroristiche che abbia ad oggetto unicamente condotte di propaganda e proselitismo.

Il Collegio, infatti, condivide e ribadisce, come già detto, la giurisprudenza (Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchoub, Rv. 253944) secondo cui il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale può dirsi integrato, in presenza di strutture organizzative "cellulari" o "a rete" con concreta potenzialità operativa, nel caso in cui esso realizzi anche una soltanto delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quale è la propaganda.

E tuttavia, nel caso di specie, le condotte di supporto realizzate vanno ben oltre il limite dell'unità pur ammesso ai fini della configurabilità della fattispecie e si mostrano molteplici (sono volte, infatti, non solo alla propaganda ed al proselitismo, ma anche all'addestramento e autoaddestramento alla guerra vera e propria per la jihad ed alla eventuale fabbricazione di esplosivi artigianali per compiere attentati in Italia).

3.6. Non è fondato, ai fini di escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., neppure il rilievo riferito alla mancanza di qualsiasi rinvenimento di armi (all'interno del quarto motivo di ricorso del B.).

Da un lato, il delitto associativo, anche quello con finalità terroristiche, non prevede la necessità che il sodalizio si costituisca utilizzando armi per il raggiungimento dei

propri scopi, dall'altro, come si è chiarito, le "cellule" terroristiche, operanti secondo le constatate, moderne modalità di azione criminale, sovente non hanno usato armi "convenzionali" ed "ordinarie" per raggiungere i propri obiettivi stragisti.

3.7. Dalla ricostruzione effettuata, che riconosce validità logico-motivazionale al provvedimento impugnato, connotato da una puntuale analisi dei dati di indagine e da una ampia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si basa, emerge la palese infondatezza dei vizi motivazionali lamentati nei ricorsi e, in particolare, la non rispondenza al vero della doglianza circa l'utilizzo della fonte confidenziale e dei suoi contenuti dichiarativi come supporto al ragionamento del Tribunale del Riesame.

Invero, correttamente i giudici cautelari si sono attenuti alla regola di non porre a fondamento della propria ricostruzione, e, dunque, del provvedimento con cui si è disposta la misura restrittiva della libertà personale, elementi di fatto desunti da fonte confidenziale o anonima, i quali, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen., sono privi di qualsiasi efficacia probatoria ed inutilizzabili, qualora non siano seguiti dal disvelamento della fonte e dall'assunzione testimoniale di quest'ultima nelle forme legali previste per ciascuna fase del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 1482 del 1378/1986, Marando, Rv. 173669 e, sotto un aspetto diverso ma collegato, Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192466).

Tuttavia, i giudici hanno comunque, opportunamente, dato atto della sua esistenza poichè essa ha costituito uno degli spunti - non l'unico, come detto - per dar luogo alle intercettazioni iniziali e ad alcune attività di investigazione "classica".

4. Infine, quanto alle doglianze riferite alla motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, egualmente esse risultano infondate.

Il Tribunale ha fornito idonea motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3.

Deve ribadirsi, infatti, la giurisprudenza in base alla quale, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla L. n. 47 del 2015, nel caso dei delitti di cui agli artt. 270,270-bis e 416-bis c.p., l'art. 275 c.p.p., comma 3 continua a prevedere una doppia presunzione: di ordine relativo, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluto con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cociolo, Rv. 270062).

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione con finalità di terrorismo e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore; dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione (Sez. 5, n. 44644 del 28/6/2016, Leonardi, Rv. 268197). La presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, si è, inoltre, efficacemente sottolineato, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265986).

L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorché il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari.

Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (cfr. Sez. 6 n. 23012 del 20/4/2016, Notarianni, in motivazione).

E' dunque onere della difesa evidenziare gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità, onere che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno assolto, essendosi limitati ad eccepire ragioni astratte di illogicità della motivazione senza aggiungere alcun elemento concreto e specifico di contestazione della

sussistenza delle esigenze cautelari, che impongono per legge, nel caso di specie, la misura della custodia in carcere.

Al rigetto consegue condanna alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017